


COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO (SALERNO)

PIANO-REGOLATORE-GENERALE



PROGETTISTA:

Dott. Ing. GIAMPIETRO
TIERNO

COLLABORATORI

Dott. arch. P. AGOSTINI



TITOLO TAVOLA

**NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE**

TAVOLA N.º

RAPP.

1 : 000

INDICE

CAPO I	: Generalità e contenuto del piano	Pag.	1
CAPO II	: Indici di fabbricazione e parametri edificatori	Pag.	3
CAPO III	: Norme generali	Pag.	9
CAPO IV	: Zone di uso pubblico e interesse generale	Pag.	10
CAPO V	: Zone residenziali	Pag.	12
CAPO VI	: Zone produttive	Pag.	16

CAPO I : GENERALITA' E CONTENUTO DEL PIANO

- art. 1

Le presenti norme tecniche valgono per l'attuazioni del Piano nel quadro dalle leggi 17 agosto 1942 n. 1.150 e 18 aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dette norme forniscono indicazioni e prescrizioni per l'esecuzione delle opere pubbliche e la disciplina delle iniziative private tendente alla utilizzazione dei terreni a scopo edificatorio.

Per quanto non specificate nelle presenti norme si fa riferimento al regolamento edilizio vigente.

- art. 2

Il P.R.G. si compone dei seguenti elaborati di progetto:

- relazione illustrativa;
- norme tecniche di attuazione;
- inquadramento territoriale rapp. 1/25.000;
- planimetria di progetto rapp. 1/5.000;
- zonizzazione centro abitato rapp. 1/2.000;
- zonizzazione zone turistiche rapp. 1/2.000;
- regolamento edilizio

- art. 2a

Norme di salvaguardia.

Per le costruzioni che, all'atto dell'adozione del presente P.R.G., hanno già ricevuto la concessione edilizia e sia ancora valida, se essa si trova in contrasto con le previsioni di piano, può essere soltanto variata per essere adeguata alle presenti norme.

Sono comunque consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

ria senza però cambiare la destinazione ed uso originale.

Fino all'approvazione del P.R.G. si adottano le Misure di salvaguardia previste dalla legge 3.11.52 n. 1902 e successive modificazioni.

CAPO II : INDICE DI FABBRICAZIONE E PARAMETRI EDIFICATORI

- art. 3

Gli indici e i parametri che disciplinano la edificazione nella fase di attuazione del Piano Regolatore Generale sono i seguenti:

- 1) Indice di fabbricabilità territoriale (I.F.T.) (mc/mq);
- 2) Indice di fabbricabilità fondiaria (i.. f.) (mc/mq);
- 3) Indice di utilizzazione fondiaria (i.u.f.) (mq/mq);
- 4) Superficie coperta di un edificio (S.c.) (mq);
- 5) Superficie utile (S.u.)(mq);
- 6) Superficie utile abitabile (S.u.a.) (mq);
- 7) Volume di un edificio (V) (mc);
- 8) Altezza di un edificio (H) (m);
- 9) Distacco tra gli edifici;
- 10) Distacco dai confini e dalle strade (D) (m);
- 11) Numero dei piani (N);
- 12) Lunghezza massima delle fronti (Lm) (m);

Per una loro completa definizione si rinvia al Regolamento Edilizio.

- art. 4

Applicazione degli indici urbanistici.

Superficie fondiaria:

è definibile con quella del lotto netto edificabile, con esclusione di quelle parti destinate ad uso pubblico, a zone di rispetto o altre indicazione d'uso del P.R.G.

Comunque i volumi e le superfici utili esistenti all'interno dei lotti edificabili o dei comparti, a meno di demolizioni, devono essere detratti dal computo effettuato sulla superficie fondiaria e territoriale.

- art. 5

Opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Quando il P.R.G. prescrive opere di urbanizzazione, si deve tener presente che ai sensi della L. n. 847/64 (art. 4), modificata dalla L. n. 865/1971 (art. 44), sono considerate opere di urbanizzazione primaria:

- a) strade residenziali;
- b) spazi di sosta e parcheggi;
- c) fognature;
- d) rete idrica;
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- f) la pubblica illuminazione;
- g) gli spazi di verde pubblico.

Sono da considerarsi come opere di urbanizzazione secondaria:

- a) gli asili nido;
- b) le scuole materne;
- c) il mercato;
- d) la casa comunale;
- e) le chiese ed altri edifici religiosi;
- f) gli impianti sportivi;
- g) i centri sociali, le attrezzature culturali e quelle sanitarie;
- h) le aree di verde attrezzato.

- art. 6

Intervento edilizio diretto.

Fermo restando l'obbligo al versamento del contributo afferente alla costruzione di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nei casi

di intervento edilizio diretto previsto dallo strumento urbanistico di previsione generale, la concessione è subordinata alla esistenza di opere di urbanizzazione primaria.

Nel caso che il concessionario si obblighi alla realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo totale o parziale della quota di contributo dovuta, deve essere prevista la esecuzione delle opere oggetto di concessione.

In ogni caso il concessionario deve obbligarsi a cedere gratuitamente al Comune le aree e le relative opere alle urbanizzazioni primarie ed a prestare congrue garanzie finanziarie.

Per le opere di urbanizzazione primaria devono essere redatti progetti esecutivi in conformità alle norme e alle prescrizioni emanate dall'ufficio tecnico comunale al fine del rilascio della concessione.

Le opere devono essere eseguite sotto la sorveglianza dell'ufficio tecnico comunale.

La concessione è inoltre subordinata all'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento e delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale.

- art. 7

Interventi sul patrimonio edilizio esistente.

1) Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono classificabili in:

- a) intervento di manutenzione ordinaria;
- b) intervento di manutenzione straordinaria;
- c) intervento di ristrutturazione;
- d) intervento di demolizione e ricostruzione;
- e) intervento di restauro conservativo;
- f) intervento di adeguamento antisismico o di riparazione di danni provocati dal sisma.

2) Intervento di manutenzione ordinaria.

Con intervento di manutenzione ordinaria si intendono le sole opere di:

- a) tinteggiatura, pulitura esterna e rifacimento degli intonaci;
- b) riparazione degli infissi esterni, grondaie, pluviali, manti di copertura, pavimentazioni esterne e recinzioni;
- c) riparazione di infissi e pavimenti interni;
- d) adeguamento, riparazione o sostituzione degli impianti tecnologici che non comporti la creazione di nuovi volumi.

3) Intervento di manutenzione straordinaria.

Con esso si intendono oltre tutte le opere descritte al punto 2, i seguenti lavori:

- a) sostituzione parziale o totale di isolai, coperture, architravi, travi, senza apportare modificazioni di quota all'intradosso delle strutture di cui sopra;
- b) demolizione o rifacimento di tramezzi interni non portanti;
- c) cambio di destinazione d'uso di uno o più locali esistenti per l'adeguamento tecnologico dell'edificio;
- d) rifacimento di elementi architettonici esterni ed interni quali: intonaci, infissi, pavimenti, inferriate, cornicioni, davanzali, ecc, con materiali aventi stessa natura e forma.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria non è concesso modificare forma e posizione di porte e finestre e di dimensione, posizione e pendenza delle scale.

- e) lavori di consolidamento e restauro delle strutture verticali sia interne che esterne.

4) Intervento di ristrutturazione.

Esso oltre a comprendere tutti i lavori del precedente punto 3 prevede:

- a) sostituzione, anche con demolizione e ricostruzione, delle strutture portanti sia verticali che orizzontali, permettendo anche variazioni di quota dei solai;
- b) sono ammesse le modifiche di forma e posizione di porte e finestre, devono altresì essere conservati gli allineamenti esterni, potranno essere variate le dimensioni delle rampe delle scale.

5) Demolizione e ricostruzione.

Esso ammette anche la sostituzione integrale di un edificio esistente di uno nuovo, che non superi il volume, la superficie utile lorda, e la superficie coperta di quello originario, mantenendo gli allineamenti originari su spazi pubblici.

6) Restauro conservativo.

Esso prevede lavori di:

- a) rifacimento o ripresa di intonaci;
- b) risanamento dall'umidità delle strutture murarie;
- c) riparazione su elementi architettonici interni ed esterni;
- d) realizzazioni di servizi igienici ed impianti sanitari;
- e) demolizione e ricostruzione di divisori interni non portanti;
- f) sostituzione di strutture orizzontali (solai, architravi, travi, coperture) degradate o lesionate senza modificare le quote originarie dei solai, delle linee di gronda, e di colmo e delle pendenze dei tetti;
- g) l'apertura di abbaini o lucernai di modeste dimensioni che non emergano dalla copertura esistente;
- h) demolizione senza ricostruzione delle superfetazioni;

i) sistemazione di parchi e giardini.

Per tutti gli interventi che ricadono nel restauro conservativo, ricostruzione o demolizione, bisogna richiedere la concessione edilizia allegando alla domanda contenente la descrizione delle opere da eseguire una documentazione fotografica dell'edificio.

Per tutti gli immobili vincolati ai sensi della L. 1089/39 il rilascio della concessione è subordinato al rilascio del nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti.

1) adeguamento antisismico o di riparazione di danni procurati dal sisma.

Questi interventi sono finalizzati a rendere idonea la costruzione per resistere agli eventi sismici. Tali lavori sono regolamentati dalla vigente legge dello Stato e dalla L. n° 219/81 e successive modifiche.

CAPO III : NORME GENERALI

- art. 8

Suddivisione del Piano in zone.

Le presenti norme fanno riferimento alle planimetrie di Piano nelle quali il territorio interessato è individuato e suddiviso mediante le indicazioni grafiche illustrate nella legenda, nelle seguenti zone:

- a) zone di uso pubblico e interesse generale:
 - zone destinate alla viabilità e parcheggi;
 - zone "F1" per attrezzature scolastiche;
 - zone "F2" per attrezzature civili e religiose;
 - zone "F3" a verde pubblico e sport;
 - zone "F4" a destinazione pubblica speciale;
 - zone "F5" per complessi insediativi turistici.

- b) zone residenziali
 - zona "A" centro storico;
 - zona "B" completamento a trasformazione edilizia;
 - zona "C1, C2, C3" di espansione residenziale.

- c) zone per insediamenti produttivi
 - zona "D" insediamenti produttivi.

- d) zone agricole
 - zona "E1" aree boschive, pascolative ed incolte;
 - zona "E2" aree seminative ed a frutteto.

CAPO IV : ZONE DI USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE

- art. 9

Zone per servizi pubblici

Le zone per servizi pubblici sono destinate ad ospitare la costruzione di attrezzature generali a scala urbana e di quartiere.

In tali zone il Piano viene attuato tramite l'intervento edilizio su superfici minime di intervento determinate di volta in volta in funzione del tipo di intervento da realizzare nel rispetto delle vigenti leggi e normative specifiche.

La destinazione d'uso, pur tenendo conto delle indicazioni del P.R.G. che hanno valore di massima, va specificata con apposita delibera del Consiglio Comunale.

- art. 9 a

ZONE DESTINATE ALLA VIABILITA'

Le zone destinate alla viabilità comprendono:

- a) le strade;
- b) i nodi stradali;
- c) i parcheggi;
- d) le aree di rispetto.

L'indicazione grafica delle strade, dei nodi stradali e dei parcheggi, ha valore di massima fino alla redazione del progetto esecutivo dell'opera. Le zone di rispetto servono alla protezione delle varie zone nei riguardi dell'edificazione.

In esse sono consentiti ampliamenti o nuovi rami della rete stradale, nuovi parcheggi, strutture precarie di servizio (chioschi, distributori di carburante), con precisi vincoli di scadenza della concessione.

Nelle zone destinate a servizi pubblici, interessate dalle fasce di rispetto, si attuano le previsioni di Piano ma non è consentita la edificazione.

- art. 10

Spazi di sosta e parcheggio in zona di espansione residenziale.

Gli spazi di sosta e parcheggio vanno previsti, per ciascuna zona di espansione residenziale nella quantità di 5 mq/100 mc.

- art. 11

Zone per attrezzature scolastiche "F1"

Sono destinate esclusivamente alla istruzione.

L'edificazione di nuovi complessi scolastici da parte dell'amministrazione preposta deve avvenire nel rispetto delle leggi vigenti e future.

Le modalità di attuazione saranno precisate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

- art. 12

Zone per attrezzature civili e religiose "F2"

Sono destinate a centri civici, centri culturali, cinematografi, teatri, sedi di partito, di organismi sindacali, di associazioni culturali e ricreative, attrezzature sociali, religiose, assistenziali e sanitarie.

La destinazione d'uso, per ogni zona, e le modalità di attuazione saranno precisate con deliberazione dal Consiglio Comunale.

- art. 13

Zona a verde pubblico e sport "F3"

In queste zone sono consentite le costruzioni che integrano la destinazione della zona, e cioè attrezzature per il gioco dei bambini, per lo sport, chioschi mobili, servizi igienici, spogliatoi per zone sportive, ecc.

- art. 14

Zona a destinazione pubblica speciale "F4"

Sono destinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria che potrebbero avere interesse intercomunale, quali scuole professionali, fiere ed esposizioni, attrezzature per l'agriturismo, protezione civile, ecc.

Essendo queste opere di interesse sovracomunale non è possibile in questa sede, stabilirne la specifica destinazione.

art. 14a

Zone per complessi insediativi turistici

Tali aree sono destinate ad ospitare strutture tecnico-ricettive quali alberghi, centri di soggiorno per anziani, campeggi, ristoranti, ecc. .

L'edificazione è consentita previa redazione di Piani di Attuazione planovolumetrici di iniziativa pubblica oppure privata.

I parametri edilizi ed urbanistici che regolano l'edificazione in queste zone saranno precisati nei Piani di Attuazione di cui sopra, nel rispetto dell'ambiente e delle vigenti leggi in materia di urbanistica ed edilizia.

CAPO V : ZONA RESIDENZIALE

- art. 15

Zona residenziale

Sono destinate prevalentemente alla residenza.

Da tali zone sono comunque esclusi: case di cura, depositi o magazzini di merci all'ingrosso, caserme ed istituti di pena, ospedali, industrie, laboratori per l'artigianato di servizio con macchinario che produca rumore od odore molesto, macelli, stalle, scuderie, porcilaie, pollai ed ogni altra attività che risulti, a giudizio della Amministrazione Comunale, in contrasto con il carattere residenziale della zona.

Sono ammesse le attività connesse con la residenza quali: negozi, botteghe, studi professionali o commerciali, laboratori artigiani (i cui impianti non siano incompatibili con la residenza), ambulatori medici, alberghi, pensioni, ristoranti, trattorie, bar, caffè, banche, cinema ed altri luoghi di svago.

Le zone residenziali si dividono in:

- a) zona "A" centro storico
- b) zona "B" completamento
- c) zona "C1" espansione
- d) " " "C2" "
- e) " " "C3" "

- art. 16

Zona "A" centro storico

Le zone del centro storico sono quelle appositamente delimitate nelle planimetrie del Piano allegate.

In questa zona il Piano si attua tramite P.P.E. (Piano Particolareggiato di Esecuzione).

Fino alla stesura ed adozione di questo strumento attuativo valgono le seguenti norme:

- sono consentiti a discrezione dell'Amministrazione Comunale gli interventi previsti dall'art. 27 della legge 457/78, penultimo ed ultimo comma nonché quanto previsto dal P.d.R., già adottato dal Comune, in attuazione della L.R. 219/81.

Nella redazione del P.P.E. saranno consentite nuove edificazioni di completamento del tessuto edilizio esistente.

- art. 17

Zone "B" completamento e trasformazione edilizia

In queste zone il Piano si attua con intervento edilizio diretto, le nuove costruzioni, le ricostruzioni e gli ampliamenti realizzabili nella zona devono rispondere alle prescrizioni contenute nelle seguenti norme:

- indice di copertura = 30% della sup. del Lotto
- indice di fabbricabilità fondiaria = 1,5 mc/mq
- superficie minima di intervento = 400 mq
- altezza massima degli edifici = 7,50 ml
- numero dei piani, compreso il piano terra = 2
- distanza dai confini e dalle strade = 5,00 ml
- sono consentite costruzioni in aderenza a confine di proprietà
- gli ampliamenti degli edifici esistenti sono consentiti fino

al raggiungimento della massima edificabilità consentita dagli indici.

- art. 18

Zone "C1, C2, C3" di espansione

In queste zone il P.R.G. si applica mediante intervento edilizio diretto, tranne che per le zone "C1" destinate all'edilizia economica e popolare. E' consentito l'apportamento di più proprietà confinanti appartenenti a diversi proprietari per poter raggiungere i lotti minimi, purchè siano adottate soluzioni progettuali uniche.

- art. 19

Zona "C1"

In questa zona si applicano i seguenti parametri:

- indice di copertura = 30% della superficie del lotto
- indice di fabbricabilità
fondiario = 1,3 mc/mq
- superficie minima di intervento = 400 mq
- altezza massima consentita = 7,50 ml
- distanza dai confini e dalle strade comunali = 5.00 ml

- art. 20 Zona "C1 per Edilizia Economica e Popolare"

Per tali zone si rinvia alla redazione del Piano di Zona che si intendono qui richiamati per ogni indicazione contenuta sia negli elaborati dei Piani stessi che nelle norme di attuazione degli stessi.

- art. 21

Zona "C2"

In questa zona si applicano i seguenti parametri:

- indice di copertura = 25% della superficie del lotto
- indice di fabbricabilità
fondiario = 1,2 mc/mq
- superficie minima di intervento = 500 mq
- altezza massima consentita = 7,50 ml
- distanza dai confini e dalle strade comunali = 5,00 ml

- art. 22

Zona "C3"

In questa zona si applicano i seguenti parametri:

- indice di copertura = 20% della superficie del lotto
- indice di fabbricabilità
fondiaria = 1,00 mc/mq
- superficie minima di intervento = 650 mq
- altezza massima consentita = 7,50 ml
- distanza dai confini e dalle strade comunali = 5,00 ml

CAPO VI : ZONE PRODUTTIVE

- art. 23

Zona "D" insediamenti produttivi

Sono destinate ad insediamenti produttivi che riguardano esclusivamente aziende artigiane e piccole industrie.

In queste zone il P.R.G. si attua tramite apposito Piano Particolareggiato di Esecuzione, che dovrà comprendere anche le opere di urbanizzazione per cui il rilascio della concessione è subordinato alla formazione ed approvazione dello stesso.

Per tali zone si applicano i seguenti indici e parametri edilizi:

- indice di utilizzazione fondiaria	=	0,30	mq/mq
- indice di fabbricabilità fondiaria	=	2,00	mc/mq
- superficie minima di intervento	=	1000	mq
- altezza massima degli edifici	=	750	ml
- distanza dai fabbricati	=	10,00	ml
- distanza dai confini pari a 0,50 della altezza dei fabbricati con un minimo di	=	5,00	ml
- distanza dalle strade Provinciali e Comunali	=	20,00	ml
- parcheggi per le residenze	=	0,05	mq/mc

Ogni unità produttiva potrà dotarsi di una abitazione per il personale di custodia o per il titolare dell'azienda per una cubatura massima complessiva di 500 mc.

L'altezza massima degli edifici può essere maggiorata per i volumi resi necessari da esigenze tecniche o funzionali.

- art. 24

Zone "E" agricole

Sono destinate all'esercizio dell'agricoltura, intesa sia come attività pro duttiva che come salvaguardia delle caratteristiche ambientali.

- In queste zone la concessione ad edificare per le residenze pu \ddot{o} essere ri lasciata per la conduzione del fondo, ai proprietari conduttori in econo- mia, ai proprietari coltivatori diretti, ai proprietari concedenti, nonch \grave{e} agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nella esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge del 9 maggio 1975 n. 153.
- In queste zone l'edificazione \grave{e} consentita per intervento diretto nel ri- spetto dei criteri, e degli indici e parametri appresso illustrati.
- In queste zone l'indice di fabbricabilit \grave{a} fondiaria \grave{e} cos \grave{i} ripartito:

- a) zona "E1": aree boschive, pascola
tive e incolte I.F.= 0,003 mc/mq
- b) zona "E2": aree seminative ed a
frutteto:
 - per la residenza I.F.= 0,03 mc/mq
 - per le pertinenze I.F.= 0,07 mc/mq ✕

Nel computo dei volumi abitativi di cui sopra non sono da conteggiarsi stalle, silos, magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agri- coli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristi- che colturali ed aziendali documentate, nonch \grave{e} gli impianti per la rac- colta e la lavorazione dei prodotti lattiero caseari.

Nelle suindicate zone verranno altres \grave{i} rispettati i seguenti parametri:

- altezza massima degli edifici = 7,50 ml
- numero dei piani fuori terra = 2

- distanza dai confini = 5,00 ml
- distanza dalle strade comunali e vicinali = 10,00 ml
- distanza dalle strade nazionali e provinciali = come stabilito nel D.M. n° 1404 del 1/4/68 e comunque non inferiore a ml 20,00.

Le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono in caso di necessità essere ampliate fino ad un massimo del 20% della esistente cubatura purchè siano direttamente utilizzate per la conduzione del fondo opportunamente documentato.

Per le necessità abitative degli aventi diritto è consentito l'accorpamento di lotti non contigui.

I fondi e gli appezzamenti anche modificati, ma la cui superficie è stata comunque utilizzata per fini di edificazione resta comunque inedificabile anche nei casi di frazionamento successivo.

Tale vincolo sarà indicato, ove previsto, nei documenti a corredo della domanda di concessione ed è trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari.

Per il calcolo della superficie minima di intervento richiesta è possibile utilizzare anche le superfici del fondo interessate da vincoli di rispetto. Nelle zone agricole sono consentite nuove costruzioni ed interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle seguenti lettere:

- a) case di civile abitazione per i coltivatori diretti, per operatori ed imprenditori agricoli;
- b) fabbricati a servizio dell'azienda agricola quali rustici, stalle, fienili, depositi, porcili, e in genere edifici per allevamenti strettamente interessati all'attività agricola

dell'azienda;

- c) stalle, porcili ed in genere edifici per allevamento di tipo intensivo con connessi capannoni di servizio, abitazioni per i lavoratori dipendenti e non;
- d) silos, serbatoi, depositi, costruzioni per il ricovero dei macchinari agricoli e tutto ciò che è necessario per sostenere l'attività dell'azienda agricola;
- e) attività e costruzioni a servizio di impianti per lo sfruttamento del sottosuolo;
- f) costruzioni a servizio degli allevamenti di animali e di industrie adibite alla prima trasformazione, manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli di cui alla precedente lettera e).

Le industrie classificabili come insalubri di prima e seconda classe dal D.M. 12/02/71 non possono edificare in zona agricola.

Le domande di concessione ad edificare, per gli insediamenti in individuate ai punti c) d) e le attività di cui alla lettera e), possono essere inoltrate da soggetti diversi da quelli precedentemente elencati purchè ne abbiano il diritto a tutti gli effetti di legge.

SPECCHIO RIASSUNTIVO

	ZONE RESIDENZIALI				ZONE AGRICOLE			ZONE PRODUTTIVE		SERVIZI	
	A	B	C1	C2	C3	ABITAZIONI (PERTINENZE)		D		F1	F2
						E1	E2				
INDICE DI FABBRICABILITA' MC/MQ		1.5	1.3	1.2	1.00	0.003	0.03 (0.07)	2.00			
INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA MQ/MQ		0.30	0.30	0.25	0.20			0.30			
SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO (lotto minimo) MQ		400	400	500	650			1'000			
ALTEZZA MASSIMA ML		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5			
ALTEZZA MINIMA ML											
VOLUME MASSIMO REALIZZABILE MC											
DISTANZA DAI CONFINI ML		5	5	5	5	5	5	5			
DISTANZA DALLE STRADE COMUNALI ML		5	5	5	5	20	20	20			
PIANI AMMISSIBILI (COMPRESO P.TERRA) N°		2				2	2	2			

COMITATO TECNICO REGIONALE
Integrato Legge Regionale 20.1982 N. 14
SEZIONE PROV. CANTONE VALLE D'AOSTA

Seduta del 20 FEB. 1989 Voto N. 102

PRESIDENTE

ASS. RE. LL. PP.

ASS. RE. Urbanistica

Arch. V. Adinolfi

Dott. A. Mazzei

Avv. G. D'Amelio

Ing. G. Golo

I. ...

Ir. L. ...

Dott. F. Martino

Ir. A. ...

D. It. M. Pasore

Dott. O. Patti

Arch. G. Tolva

Relatore